

F.N + C.U.

AULA 'A'

18675/14

- 4 SET. 2014

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto:  
attivit  temine di  
ricorso d'azienda

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 684/2013

Cron. 18675

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 12/05/2014
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 684-2013 proposto da:

S.P.A. C.F. in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA presso lo  
studio degli avvocati

che la rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

*contro*

2014

1666

.....  
elettivamente domiciliati in  
ROMA, VIA , presso lo studio degli  
avvocati

che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- *controricerenti* -

avverso la sentenza n. 1010/2011 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 25/01/2012 r.g.n. 13/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
BRONZINI;

uditi gli Avvocati e

udito l'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



Udienza del 12.5.2014, causa n. 4

R.G. n. 684/2013

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ed altri 4 lavoratori adivano il Tribunale di Bologna per accertare la insussistenza della cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. da parte di

In favore della confronti dell: ( Hewlett Packard Distributed Computing Service ) In quanto carente la preesistenza dell'autonomia funzionale ed organizzativa del preteso ramo ceduto rispetto al momento traslativo. I lavoratori deducevano anche l'avvenuta dequalificazione e chiedevano il relativo risarcimento. Resisteva la contestando la fondatezza della tesi di controparte; eccepiva anche la carenza di interesse. Si costituiva la sostenendo l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale di Bologna con sentenza 959/2005 rilevava la carenza di interesse. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 12.5.21001 accoglieva l'appello dei lavoratori. La Corte territoriale osservava che non poteva essere dichiarato il difetto di interesse se non altro perché i lavoratori avevano dedotto persino un demansionamento. Anche per la domanda di nullità dell'atto di cessione sussisteva un palese interesse al ripristino del rapporto con la cedente. Circa quest'ultima domanda la Corte osservava che i lavoratori per le attività che avevano da sempre svolto per non appartenevano comunque al preteso ramo poi ceduto ad I lavoratori avevano contestato di essere mai stati addetti al *call center* ma nessuna prova contraria era stata offerta dalla Anche l'allegazione per cui i lavoratori appartenessero al cd. settore Gisp centrale di Bologna che poi era confluito nell'IT User Support ( ramo che la asserisce aver ceduto) non era stata suffragata da alcun elemento di prova con riferimento ai compiti affidati agli appellati. I testi escussi non avevano confermato in modo specifico tale circostanza e comunque i ricorrenti avevano dedotto di aver svolto presso il Gisp mansioni non riconducibili a quei settori che poi erano stati interessati alla cessione del ramo. Si era parlato della confluenza di alcuni settori come il Customer care e l'ex Eis nell' IT User Support, ma non era mai stato neppure allegato che i lavoratori appartenessero a tali settori. Comunque anche nel settore GISP i lavoratori non avevano mai dato informazioni ai clienti, ma come detto, avevano svolto diverse mansioni. Non si era in sostanza dimostrato che le specifiche operazioni svolte presso il GISP centrale di Bologna fossero state accorpate nel IT User Support, cioè nel preteso ramo d'azienda che sarebbe stato poi ceduto ai Non si era peraltro richiesto da parte della a conclusione dell'istruttoria già ammessa e solo in parte espletata. Pertanto la cessione del ramo d'azienda era da ritenersi illegittima con le conseguenze di cui in sentenza. Circa la domanda relativa al preteso demansionamento la Corte osservava che la domanda era generica e che non erano stati forniti elementi di sorta per qualificare tale preteso danno.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la con due motivi corredati da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; resistono i lavoratori con controricorso.



Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 1406, 2094 e 2112 c.c. Non sussisteva interesse dei lavoratori far dichiarare la nullità dell'atto di cessione e comunque la sussistenza del rapporto di lavoro con la:

*motivo*  
 Il ~~motivo~~ è infondato. Come affermato da questa Corte in controversie analoghe (cass. n. 9949/2014) "il lavoratore, nell'ipotesi in cui non sia configurabile un trasferimento di ramo d'azienda, ha un interesse giuridicamente apprezzabile alla declaratoria di inefficacia di tale trasferimento e della cessione del contratto di lavoro, in assenza di consenso, tenuto conto del pregiudizio che può derivargli dalla sostituzione del precedente datore di lavoro con un altro eventualmente meno solvibile e non in grado di assicurargli le stesse garanzie in tema di stabilità e continuità del rapporto di lavoro. Né questo interesse è escluso dalla solidarietà del cedente e del cessionario stabilita dal capoverso dell'art. 2112 cod. civ., la quale ha per oggetto solo i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e non anche quelli futuri."

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.p.c. e degli artt. 2112 e 2967 c.c.; nonché l'insufficiente motivazione circa la mancata appartenenza dei lavoratori al preteso ramo ceduto.

Il motivo appare infondato. Questa Corte ha più volte affermato che per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (sia nel testo anteriore, sia in quello modificato, in applicazione della Direttiva CE n. 50/98, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (v. Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 1 febbraio 2008 n. 2489 nonché, in controversie pressoché analoghe alla presente, sempre relative a cessione di rami d'azienda da S.p.A. a S.p.A., Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711; Cass. 2 settembre 2013 n. 20095; Cass. 3 ottobre 2013 n. 22627; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22742, cass. n. 9949/2014). Ne discende che si applica la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento, e dunque non solo teorica o potenziale. La recente sentenza della Corte di giustizia UE 6 marzo 2014 n. C-458/12 conferma quanto detto. Da essa risulta infatti che: a) non si ha trasferimento di ramo d'azienda qualora il ramo non preesista alla cessione (dispositivo, n. 1; considerato n. 321; b) in tal caso spetta all'ordinamento nazionale di garantire il lavoratore (dispositivo, n. 1; considerato n. 39).

In presenza dei presupposti sopra indicati, si considerano fare parte del ramo d'azienda anche i dipendenti che prestano la loro attività per la produzione di beni e servizi del ramo, e quindi anche i loro rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 c.c. senza necessità di un loro consenso. Resta fermo, tuttavia, che il lavoratore può far valere in



giudizio la non configurabilità del trasferimento di un ramo d'azienda nell'ipotesi in cui manchino i presupposti previsti dalla legge e, quindi, l'inefficacia della cessione del contratto di lavoro in assenza del suo consenso, tenuto conto del pregiudizio che può derivargli da una cessione operata ad un soggetto non solvibile e che comunque non gli assicuri la continuità del rapporto.

Ora alla luce di tali considerazioni di diritto non vi è alcun dubbio che gravava sulla l'obbligo di dimostrare che i lavoratori ricorrenti in primo grado appartenessero al ramo ceduto già precedentemente al momento del trasferimento del preteso ramo d'azienda, posto che la citata giurisprudenza richiede che l'autonomia funzionale ed organizzativa preesista rispetto al momento della cessione e che quindi tutti gli elementi che definiscono tale autonomia, compreso anche l'essenziale componente del " capitale umano " impegnato nel ramo, siano già sussistenti al momento in cui il ramo in questione è stato ceduto. Ora la Corte territoriale, in esito ad una complessa istruttoria, ha escluso che i lavoratori ricorrenti in primo grado, avessero in qualche modo lavorato in quel settore che - secondo la - sarebbero poi stati accorpate nel preteso ramo ceduto. La Corte territoriale indica chiaramente le ragioni di tale convincimento posto che sono state ritenute insufficienti le dichiarazioni testimoniali che dovevano confermare la tesi della società appellante, stante la loro genericità. La Corte ha poi sottolineato che i ricorrenti avevano dedotto - contestando le affermazioni delle che presso la Gisp di Bologna avevano svolto specifici compiti che non erano riconducibili al settore poi coinvolti dalla cessione e che non era stata offerta alcuna prova in senso contrario. La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di merito, inammissibili in questa sede in quanto dirette ad una " rivalutazione del fatto " e non sono rispettose del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione in quanto si riportano le dichiarazioni rese da due testi ma solo per stralcio senza però riportare l'insieme delle testimonianze e senza peraltro neppure adeguatamente contestare quanto affermato in sentenza circa la genericità di tali dichiarazioni. Secondo parte ricorrente l'intero reparto Gisp di Bologna sarebbe stato trasferito, ma la Corte di appello sul punto ha osservato che non emergevano elementi per ritenere che le attività specificamente svolte dai lavoratori presso il Gisp fossero stati coinvolti nell'atto di trasferimento. Circa le ulteriori doglianze le stesse appaiono influenti; anche a dare per ammesso che con l'atto di cessione possano essere trattenute in capo alla cedente alcuni funzioni o alcuni lavoratori, qui si sta discutendo di un'altra situazione e cioè della cessione del contratto di lavoro di soggetti che non appartenevano in realtà al ramo ceduto.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite, da distrarsi - liquidate come al dispositivo - seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori, da distrarsi in favore degli avv.to Alberto Piccinini, Bruno Cossu e Bomboi Sabina.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.5.2014

Il Consigliere estensore

*Imma M...*

Il Presidente

*Teodoro Roselli*



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria

oggi, ..... - 4 SET. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

